

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6191 del 07/11/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HP HYDRAULIC SpA per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), Via del Vasaio n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6445 del 06/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HP HYDRAULIC SpA** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), Via del Vasaio n. 1

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **società HP HYDRAULIC SpA** (C.F. 02232020376 e P. IVA 00592991208) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche (pompe, motori oleodinamici e giunti), sito in Comune di Castello d'Argile (BO), Via del Vasaio n. 1, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE -AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-552 del 07/02/2022, con scadenza di validità in data 16/02/2037, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento prot. n. 13735 del 17/02/2022, intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Unione Reno-

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile}.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2022-552 del 07/02/2022, con scadenza di validità in data 16/02/2037 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la **società HP HYDRAULIC SpA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁹, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- La società HP HYDRAULIC SpA (C.F. 02232020376 e P. IVA 00592991208) con sede legale in Comune di Pieve di Cento (BO), via Zallone n. 20, per l'impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), Via del Vasaio n. 1, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 20/06/2024 (Prot. n. 39574) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di modifica del ciclo produttivo, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 42985 del 05/07/2024 (pratica SUAP n. 43886/39574/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/07/2024 al PG/2024/124222 e confluito nella **Pratica SINADOC 25183/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/129903 del 16/07/2024, in qualità di autorità competente, ha ritenuto opportuno comunicare a tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/162152 del 09/09/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice emissioni in atmosfera, ad autorizzare nell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/193965 del 25/10/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 64475 del 29/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/10/2024 al PG/2024/197499, ha trasmesso, per quanto di sua competenza il parere favorevole ambientale relativo alle matrici scarico in pubblica fognatura e di impatto acustico e pareri favorevoli urbanistico del Comune di Castello d'Argile del 17/10/2024 (Prot. n. 9436) ad autorizzare nell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrici scarico in pubblica fognatura, preso atto che l'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica e HERA SPA, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di loro competenza, acquisiti i restanti pareri e contributi tecnico di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli

oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 446,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 in quanto prosecuzione senza modifiche della vigente autorizzazione unica ambientale.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 150,00

Bologna, data di redazione 06/11/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HP HYDRAULIC SPA
Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Vasaio n. 1

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di acque nere nel punto indicato in planimetria **S3**, classificato dal Comune di Castello D'Argile/Unione Reno Galliera (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque reflue domestiche" costituite dai servizi igienici presenti negli uffici/spogliatoi/reparti, docce e refettorio presenti nell'attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche.

Altri scarichi ed immissioni

Scarichi in pubblica fognatura acque bianche nei punti indicati in planimetria **S1** ed **S2**, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque (Prot. n. 5420 del 17/1/2018), con il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 21818 del 11/04/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/04/2018 al PGB0/2018/8747) come confermato dall'Unione Reno Galliera con Prot. n. 30738 del 11/05/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/05/2021 al PG/2021/75031). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10948/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 05/07/2024 al PG/2024/124222).

Pratica Sinadoc 25183/2024

Documento redatto in data 05/11/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 30738

Pratica 37221/22096/2021

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **HP Hydraulic spa** con sede in Pieve di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 - P.I. 00562991208

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 30/03/2021, Prot. n. 22096, dal Sig. Bombarda Giorgio nato a Cividale del Friuli (UD) il 22/03/1963 e residente a Granarolo dell'Emilia (BO) in Via I. Bandiera n. 36 - C.F. BMBGRG63C22C758B in qualità di legale rappresentante della ditta **HP Hydraulic spa** con sede in Pieve di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 - P.I. 00562991208 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via del Vasaio n. 1 ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di pompe, motori oleodinamici e giunti;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 20/06/2018 prot. n. 34940 con scadenza di validità al 19/06/2033;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot n. 3552 del 30/04/2021 (Prot. SUAP n. 28716 del 03/05/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici."

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 68186 del 30/12/2020;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 11/05/2021

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Pratica 30706/62540/2017 SN

Prot. n. 21818

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta SM OLEODINAMICA S.R.L. con sede in Castello d'Argile (BO) - Via Vasaio n. 1

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 27/12/2017, P.G. n. 62540, dal Sig. Fagnani Maurizio – Cod. Fisc. FGNMRZ63T19I110S in qualità di legale rappresentante della ditta SM OLEODINAMICA S.R.L. - P.I. 00636641201 con sede e impianto produttivo sito in Castello d'Argile (BO) Via del Vasaio n. 1;

Preso atto che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
- Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.Lgs. 152/06)
- Comunicazione o Nulla osta relativi all'impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6 L. 447/1995);

Considerato che:

- lo stabilimento origina scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici uffici/spogliatoi/reparti,docce,refettorio) da insediamento produttivo, immessi nella pubblica fognatura di acque nere nel punto indicato in planimetria S3, e di acque meteoriche raccolte da coperture e aree esterne, immessi nella pubblica fognatura di acque bianche nei punti indicati in planimetria S1 ed S2;
- le aree esterne sono dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile:** "favorevole" espresso con nota prot n. 1163 del 2/02/2018;
- **Hera S.P.A.** che con nota prot. n. 5420 del 1701/2018 si è espressa nel modo seguente:
"favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
 - *vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
 - *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
 - *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*

- *il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue eventualmente presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Del Vasaio, 1 - Castello d'Argile (emulsioni oleose esauste, acque di lavaggio pezzi, solventi esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi atmosferici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
- *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
- *nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.*

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, **al punto di immissione terminale in fognatura**, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”

Vista la valutazione di impatto acustico allegata alla richiesta citata in premessa;

Preso atto del Piano di Zonizzazione Acustica comunale (approvato con DCC n. 64 del 19/12/2011;

Visti :

il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;

la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;

la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;

il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per:

1. **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche**, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate e delle indicazioni sotto riportate;
2. **Comunicazione o Nulla osta relativi all'impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6 L. 447/1995)**

Il presente parere è vincolato alla veridicità di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza.

San Giorgio di Piano, 11/04/2018

**Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HP HYDRAULIC SPA
Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Vasaio n. 1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche svolta dalla società HP HYDRAULIC SPA nello stabilimento posto in comune di Castello d'Argile via del Vasaio n°1 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società HP HYDRAULIC SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONE MECCANICHE E LAVATRICE

Portata massima	11000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: LAVAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI DA CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI E REPARTI PRODUTTIVI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità

Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10948/2021).

Pratica Sinadoc 25183/2024

Documento redatto in data 05/11/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HP HYDRAULIC SPA
Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Vasaio n. 1

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società HP HYDRAULIC SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti differenziali e assoluti della vigente Normativa per l'attività di produzione di pompe, motori oleodinamici, giunti e campane.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/193965 del 25/10/2024.
- Visto il parere favorevole in materia di impatto acustico del SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 64475 del 29/10/2024

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/193965 del 25/10/2024, con parere favorevole acustico Prot. n. 64475 del 29/10/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/10/2024 al PG/2024/197499). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10948/2021).
- Elaborato “Valutazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 30/11/2023 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società HP HYDRAULIC SPA relativamente all'impianto in oggetto

Pratica Sinadoc 25183/2024

Documento redatto in data 05/11/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 64475

Pratica 43886/39574/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Hp Hydraulic S.p.a. con sede in Pieve Di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 - P.I. 00562991208

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/06/2024, Prot. n. 39574, dal Sig. Bombarda Giorgio – C.F. BMBGRG63C22C758B in qualità di legale rappresentante della ditta **Hp Hydraulic S.p.a.** con sede in Pieve Di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 – P.I. 00562991208 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via Del Vasaio n. 1 ove viene esercitata l'attività di produzione di pompe, motori oleodinamici, giunti e campane;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 17/02/2024 prot. n. 13735 con scadenza di validità al 16/02/2037;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;

Acquisito il parere del **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot n. 9436 del 17/10/2024 (Prot. SUAP n. 62772 del 18/10/2024) si è pronunciato nel modo seguente: "Parere Favorevole per quanto di competenza ai fini Urbanistici ed Edilizi...";

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 193965 del 25/10/2024 (Prot. SUAP n. 64087 del 28/10/2024) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 29/10/2024

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



S. Giorgio di Piano, 25/10/2024

Sinadoc 25183/2024

**Comune di Castello d'Argile
Area Gestione del Territorio
Sede**

c.a. Responsabile dell'Area Arch. Elisabetta Bragalli
Pec: comune.castellodargile@pec.renogalliera.it

SUAP dell'Unione Reno Galliera

c.a. Alessandro Borri
Pec: unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue**

c.a. Luca Piana

OGGETTO: Domanda per modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **HP HYDRAULIC SPA** con sede legale in via Zallone n. 20 - Comune di Pieve di Cento (BO), **per lo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Vasaio n. 1. Contributo per nulla-osta acustico. Pratica Suap n. 43886/39574/2024.**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 26/06/2024 (agli atti di ARPAE al PG/2024/124222 del 05/07/2024), si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-552 del 07/02/2022 e dal SUAP con PG 13735 del 17/02/2022, per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico **per lo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Del Vasaio n. 1**. Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2024/162152 del 09/09/2024).

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione denominata *"Valutazione di impatto acustico previsionale"* redatta da TCA¹, Revisione 02 del 30/11/2023, si rileva quanto segue.

¹ Trattasi del tecnico in acustica Ing. Daniele Libero Lombardo al n° 11827 dell'elenco Enteca.

L'azienda svolge l'attività di attività di produzione di pompe e motori oleodinamici e di giunti e campane, tramite le seguenti fasi: ricezione materie prime, lavorazioni meccaniche metalli (taglio, foratura, tornitura, fresatura, dentatura), burattatura, lappatura, sgrassaggio, montaggio e spedizione. Rispetto a quanto precedentemente autorizzato la ditta richiede lo spostamento di un impianto attualmente posizionato sul lato est dello stabilimento il quale sarà dislocato presso il lato sud del medesimo edificio (punto di emissione E2 - Aspirazione impianti lavaggio), oltre allo spostamento della sorgente sonora varierà anche la durata dell'emissione da 8 a 24 ore/giorno (funzionamento indicato discontinuo nelle 24 h). In riferimento al punto di emissione E1 (Impianto aspirazione e abbattimento nebbie oleose centri di lavoro), come per l'altra sorgente sonora viene modificata anche la durata di funzionamento da 8 a 24 ore/giorno (funzionamento continuo). La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 23/10/2023) e posizionamento del microfono in quattro punti di misura distinti, **in corrispondenza della collocazione delle sorgenti sonore**, per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovvero del rumore residuo dell'area (ultimo rilievo riportato nella citata valutazione a pg. 15 di 15). Si rileva che non è stato eseguito nessun rilievo in periodo notturno.
- Riconoscimento dei livelli ambientali dello stato di fatto (*ante-operam*) sulla base di misurazione presso i quattro punti di misura di cui sopra in corrispondenza della posizione degli impianti (E1, E2, C1, C2) durante il funzionamento di tutte le attrezzature identificate dal TCA come sorgenti rumorose già presenti allo stato di fatto (si veda paragrafo 2.3 Sorgenti nella relazione di "*Valutazione di impatto acustico previsionale*"). Si rileva tuttavia come non sia stato correttamente valutato lo stato di fatto (*ante-operam*) considerando che la sorgente E2 attualmente è posta sul lato est dell'edificio e il suo contributo andrebbe sommato energeticamente a quello della sorgente C2.
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto dei valori limite previsti (valore limite assoluto di immissione di zona diurno e notturno). In particolare, per il calcolo della rumorosità ai confini, dai valori misurati presso gli impianti (a 4 o 5 m di distanza) il TCA ha proceduto al calcolo del rumore atteso ai confini aziendali e all'unico ricettore individuato (palazzina uffici di un'altra realtà produttiva) con l'attività in funzione allo stato di fatto (svolgimento delle normali attività aziendali e dichiarando che le emissioni rumorose degli impianti esterni sono le medesime sia di notte che di giorno) tramite l'utilizzo della formula di calcolo in cui l'attenuazione che si produce all'aumentare della distanza tra sorgente e ricevitore è dovuta alla **divergenza geometrica** delle onde (supposte le sorgenti puntiformi).
- Quindi per la verifica dell'impatto acustico della situazione in essere è stato verificato il rispetto del limite assoluto di immissione nel periodo di riferimento diurno e notturno, in quanto l'attività lavorativa aziendale si svolge in maniera continuativa nelle 24 h.
- Per la verifica previsionale dell'impatto acustico (*post-operam*) ai confini aziendali sono stati eseguiti i calcoli in riferimento alle sorgenti incidenti su ciascun lato

aziendale (E2 e C1 sono state sommate energeticamente per il calcolo al confine sud) e al ricettore è stato considerato lo spostamento della sorgente E2 sul lato sud e quindi considerato esclusivamente il livello di rumore incidente sul ricettore dovuto all'impianto C2 (Bocche espulsione aria locale compressore lato Est).

Il Comune di Castello D'Argile ha predisposto, così come evidenziato dal TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come "Classe V² – Area prevalentemente industriali", nella quale rientra anche il ricettore individuato (palazzina uffici di un'altra realtà produttiva), situato, secondo quanto riportato dal TCA a 48 metri di distanza dall'unica sorgente considerata come rilevante ai fini del calcolo del livello di rumore incidente presso la palazzina stessa. Non sono stati individuati altri ricettori. L'analisi condotta e le misure effettuate sono state eseguite esclusivamente nel periodo diurno (6:00 - 22:00) sebbene siano previste attività lavorative anche in periodo notturno e venga dichiarato che le emissioni rumorose degli impianti esterni sono le medesime sia di giorno che di notte. Il TCA dichiara che non essendo la palazzina uffici occupata in periodo notturno, non ha ritenuto strettamente necessario procedere alla verifica del rispetto del valore limite differenziale notturno.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle rilevazioni fonometriche svolte del livello equivalente di pressione sonora e dalle stime del livello equivalente ambientale di pressione sonora presso i confini aziendali e al ricettore considerato, ha evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione assoluti (diurno e notturno). In riferimento alla verifica del VL differenziale diurno viene riportato che il livello di pressione sonora calcolato al ricettore è inferiore al valore limite di applicabilità del criterio differenziale per rilievi a finestre aperte (pari 50 dBA) (Rif. art. 4 comma 2 a del DPCM 14/11/1997).

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera (E1 - Lavorazioni meccaniche e lavatrice, E2 - Lavaggio), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, sia in periodo diurno che in periodo notturno;*
- b. *la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
- c. *qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di*

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;*
 - e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
 - f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.